



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 aprile 2014
(OR. en)**

8237/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0099 (NLE)**

**WTO 124
COLAC 16
SERVICES 28
COMER 108**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Allegati della PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri, l'elaborazione degli elenchi degli arbitri e dell'elenco degli esperti del gruppo di esperti, nonché l'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti di Commercio e sviluppo sostenibile

ALLEGATO I

Progetto

DECISIONE N. .../2014 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del

**relativa all'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio
di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo commerciale
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Colombia e il Perù, dall'altra**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo")¹, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera j),

¹ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato per il commercio adotta il proprio regolamento interno e sovrintende ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma dell' accordo.
- (2) Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nell'accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell' accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il regolamento interno del comitato per il commercio è stabilito come indicato in allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ... il ...

Per il Comitato per il commercio

*Ministro del commercio,
dell'industria e del turismo
della Colombia*

*Commissario per il commercio
della Commissione europea*

*Ministro del commercio estero
e del turismo del Perù*

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

Articolo 1

Composizione e presidenza

1. Il comitato per il commercio, istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo")², adempie ai propri compiti come indicato all'articolo 12 dell'accordo ed è responsabile del funzionamento e della corretta applicazione dell'accordo.
2. Come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per il commercio comprende i rappresentanti della parte UE e rappresentanti di ciascun paese andino firmatario.
3. Il comitato per il commercio è presieduto a rotazione, per un periodo di un anno, dal ministro del commercio, dell'industria e del turismo della Colombia, dal ministro del commercio estero e del turismo del Perù, o dal commissario europeo responsabile per il commercio. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del comitato per il commercio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il presidente può farsi rappresentare da persone da lui designate, come stabilito all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo.

² GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

4. Il comitato per il commercio può riunirsi in sessioni cui partecipano solo la parte UE e un paese andino firmatario, riguardanti questioni attinenti esclusivamente ai rapporti bilaterali o che sono state sottoposte al comitato per il commercio dopo essere state discusse in un organismo specializzato con la sola partecipazione di tali due parti. Tali sessioni saranno copresiedute dalla parte UE e dal paese andino firmatario di cui trattasi. Altri paesi andini firmatari possono partecipare a tali sessioni previo accordo dell'UE e del paese andino firmatario interessato.
5. Il riferimento alle "parti" nel regolamento interno è conforme alla definizione di cui all'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 2

Rappresentanza

1. Ogni parte comunica per iscritto alle altre parti l'elenco dei propri membri del comitato per il commercio. L'elenco è gestito dal segretariato del comitato per il commercio, come previsto dall'articolo 6.
2. Una parte che desidera essere rappresentata da un supplente comunica il nome di quest'ultimo alle altre parti prima della riunione nella quale sarà rappresentata. Il supplente di un membro del comitato per il commercio esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato per il commercio si riunisce una volta all'anno o su richiesta di una delle parti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo. Le riunioni si svolgono a rotazione a Bogotá, Bruxelles e Lima, a meno che le parti non decidano diversamente.
2. A titolo eccezionale e ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato per il commercio possono svolgersi con qualsiasi mezzo tecnologico concordato.
3. Ciascuna riunione del comitato per il commercio è convocata dal segretariato dello stesso a una data e in un luogo convenuti tra le parti. L'avviso di convocazione della riunione viene inviato dal segretariato del comitato per il commercio ai membri del comitato per il commercio almeno 28 giorni prima dell'inizio della sessione, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 4

Delegazione

I membri del comitato per il commercio possono farsi accompagnare da funzionari. Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni che saranno presenti.

Articolo 5

Osservatori

Il comitato per il commercio può decidere di invitare osservatori, in casi specifici.

Articolo 6
Segretariato

Le funzioni del segretariato del comitato per il commercio sono svolte congiuntamente dai coordinatori nominati dalle parti a norma dell'articolo 16 dell'accordo.

Articolo 7
Documenti

Qualora le deliberazioni del comitato per il commercio siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e trasmessi per conoscenza dal segretariato del comitato per il commercio come documenti dello stesso.

Articolo 8
Corrispondenza

1. La corrispondenza indirizzata al presidente del comitato è inoltrata al segretariato del comitato per il commercio affinché la trasmetta alle altre parti.
2. La corrispondenza proveniente dal presidente del comitato per il commercio va inviata ai destinatari dal segretariato del comitato per il commercio, nonché numerata e trasmessa per conoscenza, ove del caso, alle altre parti.
3. Per questioni riguardanti esclusivamente una relazione bilaterale tra la parte UE e un paese andino firmatario, lo scambio di corrispondenza avverrà tra queste due parti e gli altri paesi andini firmatari ne saranno pienamente informati, a seconda dei casi.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato del comitato per il commercio stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai pertinenti documenti, a tutte le parti al più tardi 14 giorni prima dell'inizio della riunione, quale documentazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti riguardo ai quali il segretariato del comitato per il commercio ha ricevuto da una parte domanda di iscrizione all'ordine del giorno, insieme ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione.
3. Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Il presidente del comitato per il commercio, previo accordo delle altre parti, può invitare esperti ad assistere alle riunioni per ottenere informazioni su argomenti specifici.
5. Il presidente del comitato per il commercio, previo accordo delle altre parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tenere conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbali

1. Il segretariato del comitato per il commercio redige il progetto di verbale di ciascuna riunione, generalmente entro 21 giorni dalla conclusione della stessa. Il primo progetto sarà predisposto dalla parte che presiede la riunione entro 10 giorni dalla conclusione della stessa.
2. Il verbale riassume di norma ogni punto all'ordine del giorno indicando, se del caso:
 - a) la documentazione presentata al comitato per il commercio;
 - b) tutte le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del comitato per il commercio; nonché
 - c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
3. Nel verbale figurano anche un elenco dei membri del comitato per il commercio o dei loro supplenti che hanno partecipato alla riunione, un elenco dei membri delle delegazioni che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o esperti presenti.
4. Il verbale è approvato per iscritto dalle parti entro 28 giorni dalla data della riunione. Una volta approvato il verbale, il segretariato del comitato per il commercio ne firma delle copie e ciascuna delle parti ne riceve un esemplare autentico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato per il commercio adotta decisioni e raccomandazioni per consenso.
2. Tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo delle parti. A tale scopo, il testo della proposta viene trasmesso in forma scritta dal presidente ai membri del comitato per il commercio a norma dell'articolo 8, stabilendo un termine di almeno 21 giorni entro i quali i membri sono tenuti a comunicare eventuali riserve o emendamenti attinenti alla proposta stessa.

Nel corso della procedura scritta, ogni membro del comitato per il commercio può chiedere per iscritto al presidente che la proposta sia oggetto di discussione alla prossima riunione del comitato per il commercio. Tale richiesta sospende automaticamente la procedura scritta.

Una proposta sulla quale nessuna delle parti ha sollevato riserve entro il termine stabilito per la procedura scritta si intende adottata dal comitato per il commercio. Il presidente del comitato per il commercio informa quindi i membri, dopo avere ricevuto dal segretariato conferma, che le parti hanno espresso il loro accordo.

Le proposte adottate sono comunicate ai sensi dell'articolo 8 dopo lo scadere del termine e sono iscritte nel verbale della riunione successiva.

3. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio attribuisce a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie, indica la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono autenticate mettendo a disposizione di ciascuna parte una copia autentica firmata dal presidente del comitato stesso.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali del comitato per il commercio sono le lingue ufficiali delle parti.
2. Salvo decisione contraria, il comitato per il commercio basa le sue deliberazioni su documenti e proposte elaborati nelle lingue di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Pubblicità e riservatezza

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato per il commercio non sono pubbliche.

2. Se una parte comunica al comitato per il commercio, ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi informazioni considerate riservate dalle sue leggi e dai suoi regolamenti, le altre parti trattano tali informazioni come riservate, a norma dell'articolo 290, paragrafo 2, dell'accordo.
3. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nelle proprie rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, sia quelle relative a personale, viaggio e soggiorno che le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti da e verso lo spagnolo e l'inglese sono sostenute dalla parte ospitante. L'interpretazione e la traduzione verso o da altre lingue sono a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Comitati specializzati e gruppi di lavoro

1. Il comitato per il commercio è assistito nell'esercizio delle sue funzioni da organismi specializzati istituiti sotto i suoi auspici. Salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o concordate dal comitato per il commercio o dal pertinente organismo specializzato istituito dall'accordo che adotta la sua decisione, il presente regolamento interno è applicato *mutatis mutandis* dagli organismi specializzati (ossia sottocomitati, gruppi di lavoro, ecc.).
2. Il comitato per il commercio è informato in merito ai punti di contatto designati da ciascun organismo specializzato. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto di ciascun organismo specializzato sono inoltrati simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio.
3. In ogni sua riunione ordinaria il comitato per il commercio riceve le relazioni trasmesse dagli organismi specializzati sulle loro attività.
4. Ogni organismo specializzato può definire il proprio regolamento interno, come previsto nell'accordo; tale regolamento interno va comunicato al comitato per il commercio.

Articolo 16

Modifica del regolamento interno

Il regolamento interno può essere modificato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.

ALLEGATO II

Progetto

DECISIONE N. .../2014 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del

relativa all'adozione del regolamento di procedura e del codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 315 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo")³, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), e l'articolo 315,

³ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato per il commercio adotta, nel corso della sua prima riunione, il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri.
- (2) Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nel accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma del accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il regolamento di procedura e il codice di condotta per gli arbitri sono stabiliti come indicato nell'allegato.

2. La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ... il ...

Per il Comitato per il commercio

*Ministro del commercio,
dell'industria e del turismo
della Colombia*

*Commissario per il commercio
della Commissione europea*

*Ministro del commercio estero
e del turismo del Perù*

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Disposizioni generali

1. A norma del titolo XII (Risoluzione delle controversie) e a norma del presente regolamento di procedura s'intende per:
 - a) "accordo": l'accordo commerciale tra il Perù e la Colombia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012;
 - b) "esperto": una persona incaricata da una parte di una controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione ai procedimenti dinanzi a un collegio arbitrale;
 - c) "arbitro": un membro di un collegio arbitrale costituito effettivamente a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale);
 - d) "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - e) "parte attrice" è la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 302 dell'accordo (Apertura del procedimento arbitrale);
 - f) "parte convenuta": la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 299 dell'accordo (Ambito di applicazione);

- g) "collegio arbitrale": un collegio costituito a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale);
- h) "rappresentante di una parte": un dipendente o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte della controversia;
- i) "giorno": un giorno di calendario;
- j) "terzo": una parte che non è una parte della controversia, ma che partecipa alle consultazioni e/o ai procedimenti arbitrali, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 301 (Consultazioni), paragrafo 10, e/o dell'articolo 302 (Apertura del procedimento arbitrale), paragrafo 4, del titolo XII dell'accordo (Risoluzione delle controversie).

2. Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare delle audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono tuttavia ripartite tra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può tuttavia decidere che tali costi amministrativi, a eccezione delle spese degli arbitri, siano distribuiti in modo diverso, tenendo conto delle peculiarità del caso e di altre circostanze che possono essere considerate rilevanti.

Notifiche

3. Le parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.
4. Ciascuna parte della controversia trasmette all'altra parte della controversia, a eventuali terzi nella controversia e a ogni arbitro una copia di ogni sua comunicazione scritta. Ne viene trasmessa copia anche in formato elettronico.
5. Tutte le notifiche sono indirizzate ai coordinatori dell'accordo.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale della Colombia, del Perù o dell'UE, il documento può essere trasmesso il giorno lavorativo successivo.

Apertura del procedimento arbitrale

8. Quando asserisce che una misura costituisce una violazione delle disposizioni dell'accordo, conformemente all'articolo 302, paragrafo 2 (Apertura del procedimento arbitrale), la parte attrice spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni dell'accordo, presentando chiaramente le basi giuridiche per la denuncia in modo da consentire alla parte convenuta di presentare la propria difesa.

Terzi

9. Conformemente all'articolo 302, paragrafo 4, dell'accordo (Apertura del procedimento arbitrale) i terzi possono presentare una comunicazione scritta al collegio arbitrale, con copia alle parti della controversia e a eventuali terzi.
10. I terzi possono inoltre partecipare alle audizioni del collegio arbitrale, che li invita per iscritto a presentare le loro opinioni durante tali audizioni.

Elenco degli arbitri

11. Quando una parte designa i candidati per l'elenco degli arbitri di cui all'articolo 304 dell'accordo (Elenco degli arbitri), le altre parti contraenti possono opporsi a tali nomine solo se i candidati non rispettano i requisiti di cui all'articolo 304, paragrafo 3, dell'accordo (Elenco degli arbitri), e il codice di condotta per i membri del collegio arbitrale.
12. Quando un candidato designato da una delle parti non figura più sull'elenco, tale parte deve designare un nuovo candidato. Se si tratta di candidati alla carica di presidente del collegio arbitrale, le parti si accordano su una sostituzione.

Costituzione del collegio arbitrale

13. Se a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale), i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte, al sorteggio sono invitati con il dovuto anticipo rappresentanti di entrambe le parti della controversia. In ogni caso il sorteggio deve essere eseguito con le parti della controversia presenti al momento, nei 5 giorni successivi alla richiesta di selezione dell'arbitro da parte del presidente del comitato per il commercio.
14. Le parti della controversia notificano agli arbitri la loro nomina.
15. Un arbitro nominato secondo la procedura stabilita dall'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale) notifica la propria accettazione al comitato per il commercio entro 5 giorni dalla data in cui è stato informato della sua nomina.
16. Salvo altrimenti concordato, le parti della controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro 7 giorni dalla costituzione dello stesso al fine di individuare le questioni che le parti della controversia o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare. Qualora il comitato per il commercio non abbia ancora stabilito l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, tale retribuzione e le spese sono determinate in conformità con la prassi dell'OMC.

17. a) Salvo altrimenti concordato dalle parti della controversia, entro 5 giorni dalla data di selezione degli arbitri il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:
- "esaminare alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle parti della controversia, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, vale a dire pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 299 (Ambito di applicazione) e pronunciare un lodo in conformità dell'articolo 307 dell'accordo (Lodo del collegio arbitrale).".
- b) Le parti della controversia devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro 2 giorni dal raggiungimento dell'accordo.

Comunicazioni iniziali

18. La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta iniziale entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Funzionamento dei collegi arbitrali

19. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo riguardanti i procedimenti.

20. Salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o dal presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le proprie attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
21. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
22. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
23. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo o dei relativi allegati, il collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
24. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti della controversia le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. I termini di cui all'articolo 307, paragrafo 2 (Lodo del collegio arbitrale), non vengono modificati.

Ricusaione e rimozione

25. Se una parte della controversia desidera presentare una richiesta di ricusazione o rimozione di un arbitro, come previsto all'articolo 305, paragrafo 1, dell'accordo (Ricusaione, rimozione e sostituzione), lo fa per iscritto, indicando i motivi e allegando le prove della grave violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro. Tale richiesta è trasmessa all'altra parte della controversia, con copia al comitato per il commercio entro 10 giorni dalla data in cui la parte ha ottenuto prove delle circostanze che hanno motivato la richiesta di ricusazione dell'arbitro.
26. Entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, le parti della controversia si consultano reciprocamente. In caso di accordo è selezionato un nuovo arbitro in base alla procedura di cui all'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale).
27. Qualora le parti non concordino sulla necessità di rimuovere un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

28. Se il presidente del collegio arbitrale o il suo delegato ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo arbitro, estraendolo a sorte. Se l'arbitro da sostituire era stato selezionato dalle parti della controversia a norma dell'articolo 303, paragrafo 2, dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale), il sostituto viene estratto a sorte tra i membri dell'elenco di cui all'articolo 304 dell'accordo (Elenco degli arbitri) che erano stati proposti dalla parte che ha selezionato l'arbitro da sostituire. Se, al contrario, l'arbitro da sostituire era stato selezionato dalle parti della controversia a norma dell'articolo 303, paragrafo 5, dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale), il sorteggio deve essere effettuato tra tutti i membri di tale elenco. La selezione è effettuata in conformità dell'articolo 12, mutatis mutandis, e entro 5 giorni dalla data in cui il presidente del collegio arbitrale ha ricevuto la richiesta.
29. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 304, paragrafo 1, dell'accordo (Elenco degli arbitri). Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato per il commercio o dal suo delegato. La selezione è effettuata in conformità dell'articolo 12, entro 5 giorni dalla data in cui il presidente del comitato per il commercio ha ricevuto la richiesta. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

30. Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, essa designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 304 (Elenco degli arbitri), dell'accordo, che erano state selezionate per fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente è effettuata in conformità dell'articolo 12 mutatis mutandis, entro i 5 giorni successivi alla data in cui la persona designata ha preso la decisione in merito alla ricusazione.
31. I procedimenti del collegio arbitrale e i termini applicabili sono sospesi finché non è stata adottata una decisione in merito a una richiesta di ricusazione di un arbitro e alla sua eventuale rimozione e sostituzione.

Audizioni

32. Consultate le parti della controversia e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. La parte incaricata della gestione logistica dei procedimenti rende tali informazioni accessibili al pubblico, a meno che l'audizione si svolga a porte chiuse.
33. Salvo diverso accordo tra le parti della controversia, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Colombia o il Perù e a Bogotá o a Lima se la parte attrice è la parte UE.
34. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

35. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.
36. Le seguenti persone possono presenziare a un'audizione, pubblica o no:
- a) rappresentanti delle parti della controversia ed eventuali terzi;
 - b) esperti delle parti della controversia ed eventuali terzi;
 - c) personale amministrativo, interpreti, traduttori e stenografi; nonché assistenti degli arbitri
37. Solo i rappresentanti e gli esperti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.
38. Entro i 5 giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna parte della controversia trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per conto della parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.
39. Conformemente ai punti 46, 47, 48 e 49, le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le parti della controversia non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse.

40. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, provvedendo affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano di un tempo equivalente:

Argomentazioni

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) argomentazione della parte convenuta.

Confutazioni

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) controreplica della parte convenuta.

41. Il collegio arbitrale può rivolgere domande all'una o all'altra parte della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.
42. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è quanto prima redatto e trasmesso alle parti della controversia.
43. Entro 10 giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

44. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti della controversia e a eventuali terzi in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna parte della controversia e gli eventuali terzi ricevono una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale. Se non è possibile rispondere a una domanda durante un'audizione, il collegio arbitrale lascia alle parti della controversia il tempo adeguato per rispondervi.
45. Ciascuna parte della controversia o qualsiasi terzo fornisce inoltre una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale all'altra parte della controversia e a eventuali terzi. Alle parti della controversia è data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito a tale risposta dell'altra parte della controversia e alle risposte di terzi entro 5 giorni dalla data di ricevimento.

Riservatezza

46. Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni comunicate dall'altra parte della controversia in via riservata al collegio arbitrale.
47. Qualora una parte della controversia trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte della controversia, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della trasmissione della versione riservata, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni.

48. Le comunicazioni scritte al collegio arbitrale si considerano riservate ma vengono fornite alle parti della controversia e a eventuali terzi. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, nella misura in cui essa non contiene informazioni riservate.
49. Il collegio arbitrale si riunisce comunque a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte della controversia contengano informazioni riservate.
50. Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse, come previsto al punto 39.

Contatti unilaterali

51. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte della controversia in assenza dell'altra parte.
52. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti della controversia o con entrambe o con eventuali terzi in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni amicus curiae

53. Qualunque persona fisica o giuridica interessata stabilita nel territorio di una parte della controversia e non appartenente all'amministrazione pubblica di una delle parti della controversia, può presentare una domanda scritta al collegio arbitrale, con una copia alle parti della controversia, per essere autorizzata a presentare una memoria a titolo di amicus curiae entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Tale domanda:
- a) contiene una descrizione della persona che la presenta, indicante il luogo di stabilimento e altre informazioni di contatto, la natura delle sue attività e, nel caso di una persona giuridica, le informazioni sui suoi membri, il suo status giuridico e i suoi obiettivi generali;
 - b) identifica le specifiche questioni di fatto e di diritto che saranno affrontate nella comunicazione;
 - c) specifica la natura della propria partecipazione e la sua pertinenza per il procedimento e in che modo la comunicazione possa essere d'aiuto al collegio arbitrale per la determinazione della questione di fatto o di diritto attinente alla controversia;
 - d) indica ogni relazione diretta o indiretta che la persona che effettua la comunicazione ha o ha avuto con una parte della controversia, nonché la sua fonte di finanziamento;
 - e) indica se ha ricevuto o riceverà sostegno finanziario o di altro tipo da una delle parti della controversia, da una persona o da altri organismi, per la preparazione della domanda di autorizzazione a presentare una comunicazione o per l'elaborazione della comunicazione stessa;

- f) comprende non più di 5 pagine dattiloscritte a doppio spazio; nonché
 - g) è redatta nelle lingue del procedimento.
54. Il collegio arbitrale fissa un'opportuna data entro cui le parti della controversia possono presentare osservazioni sulla domanda di autorizzazione.
55. Il collegio arbitrale esamina e prende in considerazione la domanda di autorizzazione, la veridicità delle informazioni ivi fornite e qualsiasi osservazione delle parti della controversia e decide senza indugio se concedere alla persona fisica o giuridica interessata l'autorizzazione a presentare una comunicazione scritta. Una tale autorizzazione rilasciata da un collegio arbitrale non implica che questo esamini nel proprio lodo le argomentazioni giuridiche esposte nella comunicazione.
56. Le comunicazioni amicus curiae sono trasmesse al collegio arbitrale, con una copia alle parti della controversia, entro 5 giorni dalla data dell'autorizzazione da parte del collegio arbitrale a presentare tali comunicazioni. La comunicazione:
- a) è datata e firmata dalla persona che la effettua o dal suo rappresentante;
 - b) è concisa e in nessun caso supera 15 pagine dattiloscritte a doppio spazio, compresi gli eventuali allegati;

- c) non introduce nuove questioni nella controversia e riguarda soltanto gli elementi pertinenti per le questioni di fatto e di diritto all'esame del collegio arbitrale e indicate nella domanda di autorizzazione a effettuare una comunicazione, spiegando in che modo la comunicazione aiuta il collegio arbitrale nella determinazione di tali questioni;
- d) è redatta nelle lingue del procedimento.

- 57. Il collegio arbitrale provvede affinché le parti della controversia abbiano la possibilità di rispondere per iscritto a tutte le comunicazioni amicus curiae prima della data dell'udienza.
- 58. Il collegio arbitrale include nel lodo anche un elenco di tutte le comunicazioni amicus curiae che gli sono pervenute. Esso non è tenuto a esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni.
- 59. Quando esamina le domande di autorizzazione a effettuare una comunicazione o le comunicazioni amicus curiae stesse, il collegio arbitrale evita di interrompere il procedimento e garantisce la parità tra le parti della controversia.

Informazioni e consulenza tecnica

- 60. Il collegio arbitrale notifica alle parti della controversia la sua intenzione di chiedere informazioni o consulenza tecnica a esperti come stabilito dall'articolo 316 dell'accordo (Informazioni e consulenza tecnica).

61. Il collegio arbitrale trasmette alle parti della controversia una copia delle informazioni o consulenze tecniche acquisite e concede loro un termine ragionevole per presentare le loro osservazioni. Il parere degli esperti ha un carattere meramente consultivo.
62. Quando il collegio arbitrale prende in esame le informazioni o la consulenza tecnica ricevute, tiene conto anche delle osservazioni presentate dalle parti della controversia in relazione a tali informazioni o consulenza tecnica.
63. Nel raccogliere informazioni e chiedere consulenze tecniche il collegio arbitrale assicura di rivolgersi a persone accreditate con esperienza nei settori pertinenti. Inoltre, gli esperti sono indipendenti, imparziali, non sono associati né direttamente né indirettamente a una delle parti della controversia, non dipendono né ricevono istruzioni da esse o da qualsiasi organismo.

Casi urgenti

64. Nei casi urgenti di cui all'articolo 307, paragrafo 2, dell'accordo (Lodo del collegio arbitrale), il collegio arbitrale adegua opportunamente i termini di cui al presente regolamento di procedura.

Traduzione e interpretazione

65. Le parti della controversia hanno il diritto di presentare e di ricevere comunicazioni scritte e di esporre e ascoltare argomentazioni orali nella lingua di loro scelta. Ciascuna parte della controversia provvede sollecitamente, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte della controversia. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti della controversia.
66. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia.
67. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia.
68. Le parti della controversia possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento elaborato conformemente al presente regolamento di procedura.

Computo dei termini

69. Qualora, in applicazione del punto 7 del presente regolamento, una parte della controversia riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.

Altre procedure

70. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 308, paragrafo 3 (Esecuzione del lodo arbitrale); all'articolo 309, paragrafo 2 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), all'articolo 310, paragrafo 4 (Misure correttive temporanee in caso di mancata conformità); e all'articolo 311, paragrafo 2 (Riesame delle misure adottate dopo la sospensione dei benefici o della compensazione per mancata esecuzione). I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

CODICE DI CONDOTTA

Definizioni

1. Ai fini del presente codice di condotta si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "arbitro": un membro di un collegio arbitrale costituito effettivamente a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale);
 - b) "mediatore": la persona che conduce una procedura di mediazione in conformità dell'articolo 322 (Meccanismo di mediazione) e dell'allegato XIV (Meccanismo di mediazione in materia di ostacoli non tariffari) dell'accordo;
 - c) "candidato": una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 304 dell'accordo (Elenco degli arbitri), proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 303 dell'accordo (Costituzione del collegio arbitrale);
 - d) "esperto": qualsiasi persona con conoscenze tecniche o specializzate in particolari ambiti oggetto dei diversi titoli dell'accordo;
 - e) "assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - f) "procedimento": salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio arbitrale a norma dell'accordo; nonché

- g) "personale": rispetto a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccettuati gli assistenti.

Responsabilità nei confronti della procedura

2. I candidati e gli arbitri sono tenuti a evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma dell'accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo i candidati compiono ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.

5. I candidati o gli arbitri sono tenuti a comunicare al comitato per il commercio le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.

Doveri degli arbitri

6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Un arbitro è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il suo assistente e il suo personale prendano conoscenza delle disposizioni del presente codice di condotta e, se del caso, vi si conformino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Ciascun arbitro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
11. Nessun arbitro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

12. Nessun arbitro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni arbitro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.
13. Ciascun arbitro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. Ogni arbitro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Ciascun ex arbitro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17. Nessun arbitro comunica qualsiasi lodo del collegio arbitrale o parti di esso prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 318, paragrafo 4, dell'accordo (Decisioni e lodi del collegio arbitrale).
18. Nessun arbitro o ex arbitro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Mediatori, esperti

19. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori e agli esperti.
-

ALLEGATO III

Progetto

DECISIONE N. .../2014 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del

**relativa all'istituzione degli elenchi degli arbitri di cui all'articolo 304,
paragrafi 1 e 4, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo")⁴, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 304, paragrafi 1 e 4,

⁴ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato per il commercio compila, alla sua prima riunione, un elenco di 25 persone destinate a svolgere la funzione di arbitri e un ulteriore elenco di 12 persone con esperienze settoriali in ambiti specifici disciplinati dall'accordo.
- (2) Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nell' accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Gli elenchi delle persone che possono fungere da arbitri ai fini dell'articolo 304, paragrafi 1 e 4, dell'accordo sono contenuti nell'allegato della presente decisione.

2. La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ... il ...

Per il Comitato per il commercio

*Ministro del commercio,
dell'industria e del turismo
della Colombia*

*Commissario per il commercio
della Commissione europea*

*Ministro del commercio estero
e del turismo del Perù*

ELENCO DEGLI ARBITRI
di cui all'articolo 304, paragrafo 1, dell'accordo

Arbitri proposti dalla Colombia

1. Eric Tremolada Álvarez
2. Olga Lucía Lozano Ferro
3. Adriana Zapata de Arbeláez
4. Silvia Anzola de González
5. Boris Darío Hernández Salame

Arbitri proposti dall'UE

1. Giorgio Sacerdoti
2. Ramon Torrent
3. Pieter Jan Kuijper
4. Claus-Dieter Ehlermann
5. Claudio Dordi

Arbitri proposti dal Perù

1. Alfredo Ferrero Diez Canseco
2. Diego Calmet Mujica
3. Fernando Piérola
4. Mercedes Araoz Fernández
5. Manuel Monteagudo Valdez

Presidenti

1. Bradly Condon (Canada)
2. Álvaro Galindo (Ecuador)
3. Shotaro Oshima (Giappone)
4. Merit Janow (USA)
5. Luiz Olavo Baptista (Brasile)
6. Pierre Pettigrew (Canada)
7. Ricardo Ramírez Hernández (Messico)
8. Jorge Miranda (Messico)
9. Maryse Robert (Canada)
10. María Luisa Pagán (Portorico)

ELENCO ULTERIORE DI ARBITRI CON ESPERIENZA SETTORIALE
IN AMBITI SPECIFICI DISCIPLINATI DALL'ACCORDO
di cui all'articolo 304, paragrafo 4, dell'accordo

Esperti negli scambi di merci

Arbitri proposti dalla Colombia

1. Juan Carlos Elorza
2. Ramón Madriñan
3. María Clara Lozano

Arbitri proposti dall'UE

1. Hannes Schoemann
2. Jan Bourgeois
3. Maurizio Mensi

Arbitri proposti dal Perù

1. Jose Antonio de la Puente
2. Marcela Zea
3. Julio Guadalupe

Presidenti

1. Rafael Cornejo
2. Kirsten Hilman
3. Mario Matus

Esperti in materia di scambi di servizi, stabilimenti, concorrenza,
diritti di proprietà intellettuale e appalti pubblici

Arbitri proposti dalla Colombia

1. Eduardo Silva
2. Ernesto Rengifo
3. Ricardo Metke

Arbitri proposti dall'UE

1. Jan Wouters
2. Kim Van der Borght
3. Alexander Belohlavek

Arbitri proposti dal Perù

1. Luis Alonso Garcia
2. Ricardo Paredes
3. Benjamin Chavez

Presidenti

1. Luis González García
2. Luzius Wasescha
3. Thomas Cottier

ALLEGATO IV

Progetto

DECISIONE N. .../2014 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del

relativa all'adozione del regolamento interno del gruppo di esperti per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 284, paragrafo 6, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo")⁵, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 284, paragrafo 6,

⁵ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 284 dell'accordo prevede che una parte possa chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare una questione relativa al commercio e allo sviluppo sostenibile per la quale non è stata trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni governative di cui all'articolo 283 dell'accordo.
- (2) Durante la sua prima riunione il comitato per il commercio adotta il regolamento interno per il funzionamento del gruppo di esperti.
- (3) Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nell' accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il regolamento interno del gruppo di esperti è adottato come da allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ... il ...

Per il Comitato per il commercio

*Ministro del commercio,
dell'industria e del turismo
della Colombia*

*Commissario per il commercio
della Commissione europea*

*Ministro del commercio estero
e del turismo del Perù*

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO DI ESPERTI DEL TITOLO
"COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE"

Disposizioni generali

1. Nel titolo IX (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo e ai fini del presente regolamento interno s'intende per:
 - a) "accordo": l'accordo commerciale tra il Perù e la Colombia, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato il 26 giugno 2012;
 - b) "giorno": un giorno di calendario;
 - c) "esperto": una persona in possesso di perizia specifica in merito agli ambiti oggetto del titolo IX (Commercio e sviluppo sostenibile), adatta a essere designata a prestare servizio in un gruppo di esperti, ai sensi dell'articolo 284 dell'accordo;
 - d) "gruppo di esperti": un gruppo convocato secondo le procedure di cui all'articolo 284 dell'accordo;
 - e) "parte della procedura": una parte impegnata nelle consultazioni che partecipa a una procedura dinanzi a un gruppo di esperti;
 - f) "parte richiedente": qualsiasi parte impegnata nelle consultazioni che chiede la convocazione di un gruppo di esperti ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 1, dell'accordo.

2. La parte richiedente è incaricata degli aspetti logistici del procedimento, salvo altrimenti concordato. Le parti della procedura suddividono in parti uguali i costi derivanti dall'organizzazione di una procedura del gruppo di esperti, comprese le spese degli esperti. Le parti della procedura possono tuttavia decidere che tali costi, a eccezione delle spese degli esperti, siano distribuiti in modo diverso, tenendo conto delle peculiarità del caso e di altre circostanze che possono essere considerate rilevanti.

Notifiche

3. Le parti trasmettono ogni richiesta di convocazione del gruppo di esperti, oppure qualsiasi avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.
4. Ciascuna delle parti della procedura deve fornire all'altra parte e a ciascuno dei membri del gruppo di esperti una copia delle proprie comunicazioni scritte. Ne viene trasmessa copia anche in formato elettronico.
5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al gruppo di esperti possono essere corretti presentando un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6. Ai fini del calcolo dei termini di cui agli articoli 284 e 285 dell'accordo e al presente regolamento, si considera che il termine inizi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'avviso, della comunicazione scritta o di un altro documento. Se l'ultimo giorno di tale termine è un giorno festivo o un giorno non lavorativo per una delle parti della procedura, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni festivi o i giorni non lavorativi durante il periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo di tale periodo.
7. Qualora una parte della procedura riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.

Costituzione di un gruppo di esperti

8. Se a norma dell'articolo 284 dell'accordo il presidente è estratto a sorte dall'elenco delle persone non cittadini di alcuna delle parti dell'accordo, i rappresentanti di entrambe le parti della procedura sono invitati con il dovuto anticipo a presenziare al sorteggio.
9. Le parti della procedura notificano agli esperti la loro nomina.
10. Un esperto nominato secondo la procedura stabilita dall'articolo 284 dell'accordo notifica la propria accettazione al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile entro cinque giorni dalla data in cui è stato informato della sua nomina.

Inizio dell'attività del gruppo di esperti

11. Salvo diverso accordo tra le parti della procedura, queste ultime si riuniscono con il gruppo di esperti entro quattordici giorni dalla data della sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il gruppo di esperti ritengono opportuno affrontare.
12. a) Salvo diverso accordo tra le parti della procedura, entro sette giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, quest'ultimo è investito del mandato seguente:

"esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti del titolo "Commercio e sviluppo sostenibile", la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, e pubblicare una relazione in conformità dell'articolo 285 del titolo IX (Commercio e sviluppo sostenibile) dell'accordo, formulando raccomandazioni per affrontare la questione in modo soddisfacente."

b) Le parti della procedura devono notificare il mandato concordato al gruppo di esperti entro due giorni dal raggiungimento dell'accordo.

Comunicazioni

13. Le parti della procedura possono trasmettere comunicazioni al gruppo di esperti in ogni fase del processo. Il gruppo di esperti può chiedere e ricevere comunicazioni scritte o qualsiasi altra informazione da organizzazioni, istituzioni e persone che dispongono di informazioni pertinenti o di conoscenze specializzate, comprese comunicazioni scritte o informazioni da parte delle organizzazioni e degli organismi internazionali pertinenti, sulle questioni relative alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui agli articoli 269 e 270 dell'accordo.
14. Dopo aver stabilito l'elenco delle istituzioni, delle organizzazioni e delle persone cui intende chiedere informazioni, il gruppo di esperti lo trasmette alle parti della procedura per informazione. Il gruppo di esperti informa le parti della procedura di tutte le istituzioni, organizzazioni, o persone che sceglie in un secondo tempo di contattare, nonché di quelle che gli presentano comunicazioni di loro iniziativa.

Funzionamento del gruppo di esperti

15. Il presidente del gruppo di esperti presiede tutte le riunioni. Il gruppo di esperti può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo riguardanti i procedimenti.
16. Il presidente informa le parti della procedura in merito alle decisioni amministrative; tali decisioni amministrative si applicano salvo altrimenti concordato dalle parti della procedura.

17. Salvo disposizioni contrarie previste dall'accordo o dal presente regolamento interno, il gruppo di esperti può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere le proprie attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
18. Solo i membri del gruppo di esperti possono partecipare ai suoi lavori.
19. La stesura delle relazioni del gruppo di esperti è di sua esclusiva competenza e non può essere delegata.
20. Fatte salve le disposizioni dell'accordo e del presente regolamento interno, qualora sorga una questione procedurale non contemplata da tali disposizioni, il gruppo di esperti può adottare le proprie procedure per affrontare tale questione. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo o del presente regolamento interno, il gruppo di esperti può adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
21. Il gruppo di esperti, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti della procedura le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. L'adeguamento si applica salvo altrimenti concordato dalle parti della procedura.

22. A norma degli articoli 284 e 285 dell'accordo e del presente regolamento interno, il gruppo di esperti svolge tutti i procedimenti in modo a suo avviso appropriato, purché le parti della procedura siano trattate in modo paritario e, fatto salvo l'articolo 284, paragrafo 5, dell'accordo, ciascuna parte della procedura abbia la piena possibilità di esporre le proprie argomentazioni.
23. A norma degli articoli 284 e 285 dell'accordo e del presente regolamento interno, le parti della procedura possono chiedere di incontrare il gruppo di esperti dopo la presentazione della relazione iniziale e prima della presentazione della relazione finale.

Riservatezza

24. Ciascuna parte della procedura considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al gruppo di esperti dall'altra parte.
25. Qualora una parte della procedura trasmetta al gruppo di esperti una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte della procedura, entro quindici giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della trasmissione della versione riservata, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nelle comunicazioni.
26. Le comunicazioni scritte al gruppo di esperti si considerano riservate ma vengono fornite alle parti della procedura. Le parti della procedura possono rilasciare dichiarazioni congiunte sulle loro posizioni nella misura in cui non contengano informazioni commerciali riservate.

27. Il gruppo di esperti si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte della procedura contengano informazioni commerciali riservate.

Traduzione e interpretazione

28. Le parti della procedura hanno il diritto di presentare e di ricevere comunicazioni scritte nelle lingue di loro scelta.
29. Ciascuna delle parti della procedura provvede sollecitamente, sostenendo i relativi costi, alla traduzione in inglese e in spagnolo delle sue comunicazioni scritte. Le spese sostenute durante i lavori del gruppo di esperti per i costi di traduzione e interpretazione in o da inglese e spagnolo vengono condivisi dalle parti della procedura. Le spese di interpretazione e traduzione verso o da altre lingue sono sostenute dalla parte richiedente.
30. Le relazioni del gruppo di esperti sono trasmesse in inglese e spagnolo.

Altre disposizioni

31. Il codice di condotta stabilito per l'elenco degli arbitri a norma dell'accordo commerciale si applica anche al gruppo di esperti.

ALLEGATO V

Progetto

DECISIONE N. .../2014 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del

**relativa alla costituzione di un gruppo di esperti per le questioni oggetto del titolo
"Commercio e sviluppo sostenibile" di cui all'articolo 284, paragrafo 3,
dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo")¹, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012, in particolare l'articolo 284, paragrafo 3,

¹ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 284 dell'accordo prevede che una parte possa chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per esaminare una questione relativa al commercio e allo sviluppo sostenibile per la quale non è stata trovata una soluzione soddisfacente durante le consultazioni governative di cui all'articolo 283 dell'accordo.
- (2) Nella sua prima riunione il comitato per il commercio approva un elenco di almeno 15 persone con competenze in questioni disciplinate dal titolo "Commercio e sviluppo sostenibile".
- (3) Il comitato per il commercio ha l'autorità esclusiva di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nell'accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma del presente accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Gli elenchi delle persone che possono fungere da esperti ai fini dell'articolo 284 dell'accordo sono contenuti nell'allegato della presente decisione.

2. La presente decisione entra in vigore il

Fatto a ... il ...

Per il Comitato per il commercio

*Ministro del commercio,
dell'industria e del turismo
della Colombia*

*Commissario per il commercio
della Commissione europea*

*Ministro del commercio estero
e del turismo del Perù*

ELENCO DI ESPERTI
di cui all'articolo 284, paragrafo 3, dell'accordo

Elenco di esperti

1. Claudia Martínez
2. Carlos Costa Posada
3. Enrique Borda Villegas
4. Katerine Bermúdez
5. Eddy Laurijssen
6. Jorge Cardona
7. Hélène Ruiz Fabri
8. Geert Van Calster
9. Jorge Mario Caillaux Zazzali
10. Rosario Gómez Gamarra
11. Jorge Toyama Miyagusuku
12. Alfonso de los Heros Pérez Albela

Presidenti

1. Robert McCorquodale
 2. Dane Ratliff
 3. Jill Murray
 4. Arthur Edmond Appleton
 5. Maryse Robert
 6. Orlando Pérez Gárate
-